

Dott. FORTUNATO MORISCO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 18 novembre 2014

Circolare 18/2014: Agevolazioni settore Agricolo

BONUS SETTORE AGRICOLO

Recentemente è stata approvata la normativa contenente il riconoscimento di **2 crediti d'imposta** a favore delle imprese del comparto agricolo per investimenti finalizzati allo sviluppo del commercio elettronico, di nuovi prodotti e della cooperazione di filiera.

Credito di imposta n.1 "e-commerce"

Il credito d'imposta "*per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico*" (c.d. "e-commerce") è pari al 40% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 50.000.

Credito di imposta n.2 "sviluppo nuovi prodotti"

Il credito d'imposta per "*incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti*"

Soggetti interessati

I predetti crediti sono riconosciuti in capo alle:

- imprese che producono prodotti agricoli, nonché, come previsto in sede di conversione, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'Allegato I del Trattato UE che contiene il seguente elenco:

- animali vivi
- carni e frattaglie commestibili
- pesci, crostacei e molluschi
- latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
- budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
- prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti, non atti all'alimentazione umana
- piante vive e prodotti della floricoltura
- legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
- frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
- caffè, tè e spezie, escluso il matè
- cereali Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
- semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
- pectina
- strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
- sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
- stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
- grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
- oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
- grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
- margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
- residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
- preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
- zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
- altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
- melassi, anche decolorati
- zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
- cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
- gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
- preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
- mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
- vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
- sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
- alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
- aceti commestibili e loro succedanei commestibili
- residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
- tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
- sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
- lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
- canapa (*Cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

- piccole e medie imprese ai sensi del Regolamento UE n. 800/2008, “*che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura, non ricompresi nel predetto Allegato I*”.

Periodi di riconoscimento del credito

I predetti crediti d'imposta sono riconosciuti per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 e nei 2 successivi (generalmente, quindi, per il triennio 2014 – 2016).

ASSUNZIONE GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI E RIDUZIONE COSTO LAVORO

Riconoscimento di **2 incentivi** per gli **imprenditori agricoli** che danno **occupazione a giovani lavoratori**, in considerazione della *“straordinaria necessità ed urgenza di adottare ... misure per sostenere le imprese agricole condotte dai giovani anche incentivando l’assunzione a tempo indeterminato o, comunque, la stabilizzazione dei giovani in agricoltura”*.

Incentivo assunzione giovani lavoratori agricoli

È prevista la possibilità per i datori di lavoro agricoli di fruire di un incentivo, pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali con riguardo alle assunzioni effettuate nel periodo 1.7.2014 – 30.6.2015, di soggetti aventi specifiche caratteristiche soggettive

Riduzione cuneo IRAP

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente dal 2014) e previa autorizzazione della Commissione UE, per i produttori agricoli nonché, per effetto dell'integrazione effettuata in sede di conversione, per le società agricole ex art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, è prevista l'applicazione, nella misura del 50%, delle deduzioni IRAP, attualmente riconosciute per i lavoratori a tempo indeterminato, anche ai lavoratori agricoli stagionali al ricorrere di determinate condizioni

DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI A GIOVANI

È confermata l'introduzione della detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli nel limite di € 80 per ettaro locato e fino a un massimo di € 1.200 all'anno.

Requisiti

- deve trattarsi di terreni agricoli locati diversi da quelli di proprietà dei genitori;
- il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

L'agevolazione trova applicazione a decorrere dal 2014 (non può essere considerata al fine della determinazione dell'acconto IRPEF 2014) e spetta esclusivamente ai coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 35 anni, iscritti nella previdenza agricola.

* * * * *

Altre informazioni sono consultabili sul sito www.studiomoriscoragni.com nelle sezioni sotto indicate

- Ultime notizie (news quotidiane)
- Scadenziario (mese)
- Circolari (anno 2014)
- Tabelle retributive CCNL

Restando a disposizione porgiamo cordiali saluti

Dr. Fortunato Morisco